

Spett.le
SUAPE Comune di Acquasparta
Corso Umberto I, n.31
05021 Acquasparta (TR)
Portale Regione Umbria

p.c. Spett.le
ARPA UMBRIA
Sede di Terni
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32
05100 Terni
Pec : protocollo@cert.arpa.umbria.it

p.c Spett.le Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria
Piazzetta della Sinagoga, 2
06123 Perugia
Pec : sabap-umb@pec.cultura.gov.it

Roma, 25/11/2022

OGGETTO: ISTANZA UNICA, ai sensi ex, art 43 (ex art 86 D.lgvo 259/039), art 44 (ex art 87 d.lgvo 259/03), art 49 (ex art 88 D.lgvo 259/03) del D.lgvo 259/03 per come modificato dal D.lgvo 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO , e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 art Art. 7-septies, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel comune di Acquasparta, Viale della Rimembranza, snc, distinto al catasto terreni al Foglio n.48 P.IIa n.168.

Nome sito INWIT QUADRELLI Codice sito I124TR

Il sottoscritto Ing. Alessandro Da Dalt, nato a Roma (RM) il 21/05/1966, domiciliato per la carica in Via Gaetano Negri, 1 - Milano (MI) in qualità di procuratore speciale della società INWIT Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n.1, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese Ufficio di Milano n° 08936640963, Numero REA MI 2057238;

PREMESSO

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
- che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 – art. 12 comma 1 let. f della Dir. 2002/19 – Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 – Dec. Leg.vo 207/2021 art. 44 comma 3);
- che INWIT S.p.A. è titolare come previsto dall'art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D. lgvo 259/03) di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo , in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: “Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale” “. Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss” si allega autorizzazione del MISE;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC),al numero 25606;
- Che pertanto INWIT è da ritenersi soggetto abilitato a presentare le istanze di installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, comprese quelle per gli impianti di telefonia mobile;
- In ragione di quanto innanzi esposto, si allegano alla presente i pareri rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. mise .AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021 e con nota mise AOOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021 .che chiariscono che la Società INWIT S.P.A. deve avvalersi dello strumento normativo del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/'01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni

Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;

- che l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
- che l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica in quanto di pubblica utilità, è da considerarsi "Attività essenziale", per come peraltro ribadito finanche dalla normativa subentrata per contrastare la pandemia in corso, ex art. 82 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), per come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in cui chiaramente il tenore testuale del citato decreto impone che siano assicurate e garantite tutte le attività inerenti ai servizi di comunicazione elettronica, comprese quelle a loro potenziamento, come nel caso di specie;
- che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmettenti e le antenne, che restano di loro esclusiva proprietà.
- che TIM e VODAFONE, hanno commissionato alla scrivente società la realizzazione di un impianto, per ampliare e garantire il livello di erogazione del servizio radiomobile, e che l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il predetto servizio (COMMITMENT);
- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA UMBRIA in osservanza dell'art. 44 comma 5 priva degli elaborati radio-tecnici;
- Che l'art 44, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a seguito della modifica apportata con L 51/2022 chiarisce che la documentazione relativa alla parte radioelettrica degli impianti non è dovuta per le realizzazioni delle infrastrutture passive destinate ad ospitare impianti di tlc, atteso che recita testualmente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri, tralicci, destinati ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1";
- la scrivente società si assume l'onere di chiedere ai soli fini URBANISTICI e PAESAGGISTICI l'ottenimento dei permessi comprensivo sia delle antenne che degli apparati dei gestori di telefonia mobile che saranno ospitati sull'infrastruttura, intesi solo come volume di ingombro; resta a carico

dei singoli gestori avanzare successivamente istanza ai sensi di legge finalizzata ad ottenere il titolo necessario per la messa in esercizio dei propri impianti, ex art. 44 D.lgvo 207/2021;

- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato il comma 5 recita: "l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- Che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione ;
- Che all'art 44 comma 8 è statuito che " la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";
- Che all'art 44 comma 10 , "Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
- che nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in ambito territoriale sottoposto a regime di tutela, ed in particolare ricade:

1) in area sottoposta a vincolo paesaggistico D.lgvo 42/004 art.142 lett. g;

- che pertanto necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti ed a tal fine si trasmette all'ente procedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto;
- che pertanto in ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si da contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte;

Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, la INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 207/2021 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 90 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione .

Altresì chiede a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della pubblicizzazione dell'istanza.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

La stazione radio base verrà realizzata in un'area di proprietà privata, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati alla presente;

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

Inwit provvederà alla realizzazione della sola infrastruttura, e per come già detto in premessa Vodafone ed TIM avanzeranno Istanza agli enti competenti (comune ed ARPA) per il conseguimento dei propri titoli abilitativi all'installazione degli impianti (apparati ed antenne) ex art 45 del D.lvo 207/2021 e s.m.e.i..

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/'01, le scriventi Società sono esonerata dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;
- che INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato, in qualità di committente dei lavori riferiti alla costruzione di cui sopra, ha conferito l'incarico di progettista e Direttore dei Lavori all'ing. Fabrizio Braconi iscritto all' Albo degli Ingegneri della provincia di Firenze con il n. 5957, domiciliato per la carica in Firenze via degli Artisti, 18, con studio in Viale Baccelli n.23 a Chianciano Terme (SI).
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio nomina del RL, CSP e CSE.), la scrivente si riserva di

integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08

- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori

Ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la sottoscritta consapevole delle sanzioni penali e civili in cui incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto decreto sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso di titolo giuridico vigente ed efficace che l'abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito di installazione.

Allega alla presente:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento dei Procuratori;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione
- Diritti di segreteria

Per il titolo, paesaggistico:

- Relazione Paesaggistica;

- Autorizzazione MISE
- Nota mise AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021
- Nota mise AOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021

Firma per accettazione DL

INWIT S.p.A.

Ing. Fabrizio Braconi

Ing. Alessandro Da Dalt

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:



per INWIT S.p.A. Arch. Anna Maria Cusimano 331/6099793 annamaria.cusimano@inwit.it

pec INWIT adminpec.ce@inwit.telecompost.it

per professionista l'Ing. Fabrizio Braconi, corrispondenza c/o IBS Progetti

V.le Baccelli, 23, Chianciano T. (SI) Tel. 0578/62616 pec: direzione@pec.ibsprogetti.it

COMUNE DI ACQUASPARTA
Protocollo Arrivo N. 13717/2022 del 01-12-2022
Doc. Principale - Class. 6.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Milano, Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 54106032 - Fax +39 02

55196874adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e

iscrizione al Registro delle Imprese

di Milano 08936640963

Numero REA MI 2057238

Capitale Sociale € 600.000.000,00